

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

C.I.G.

Importo netto: Euro (oltre I.V.A. di legge)=

Impresa aggiudicataria:, con sede in via –

tra

il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Piazza Repubblica n. 4, 10078, Città di Venaria Reale (TO), partita iva 09903230010, codice fiscale 97704430012, in persona del Direttore pro tempore, nato a e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede del Consorzio (in seguito **“Consorzio”** o **“Committente”**)

e

l'impresa, con sede legale in Via, -, codice fiscale e partita IVA, in persona del legale rappresentante, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito **“Aggiudicatario”**)

PREMESSO CHE:

- il Consorzio con provvedimento prot. n. del ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio in oggetto, per un importo complessivo a base di gara di € oltre I.V.A., di cui € per la durata triennale del contratto ed € per eventuale opzione di ulteriori 2 anni;
- a seguito dell'espletamento di indagini di mercato, in data...../...../..... la Committente ha inviato a n..... operatori del settore la lettera d'invito (Allegato A) a presentare offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- entro il termine di scadenza fissato nella lettera di invito a presentare offerta, per le ore 12:00 del giorno sono pervenute n. (.....) offerte;
- la procedura di gara è stata esperita in data, ed al termine di tale valutazione l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall'impresa (Allegato B), con sede legale in -, per l'importo complessivo pari ad € oltre IVA, di cui € per la durata triennale del contratto ed € per eventuale opzione di ulteriori 2 anni, con il punteggio complessivo di punti, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;
- il Consorzio ha accertato la sussistenza in capo al vincitore della procedura dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di quelli speciali prescritti dalla lettera d'invito, la veridicità di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC in corso di validità della succitata impresa (Allegato C);
- con provvedimento prot. n. del, il Consorzio ha disposto l'aggiudicazione a favore dell'impresa
- in data l'Aggiudicatario ha prodotto adeguata fidejussione a garanzia delle prestazione oggetto della procedura (Allegato D);
- con nota prot. n. del, l'aggiudicazione è stata comunicata all'Aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell'art. 79, co. 5, d.lgs. 163/2006;
- il Direttore dell'Esecuzione del contratto è.....

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – PREMESE E ALLEGATI

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“**Contratto**”).

Articolo 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Oggetto del contratto è il servizio professionale di Brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Consorzio, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005 (“Nuovo codice delle assicurazioni private”).

Il servizio consiste, principalmente, nell'indirizzare il Consorzio nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei ed efficaci, anche sotto il profilo del migliore rapporto qualità-prezzo, a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, e nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e gestione dei contratti di assicurazione.

Si riporta di seguito un'elencazione in via principale e da non considerarsi esaustiva delle prestazioni oggetto del presente contratto:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività del Consorzio;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere, al fine di individuare e analizzare le eventuali carenze e proporre possibili interventi di razionalizzazione;
- c) impostazione del programma assicurativo personalizzato per ottimizzare le protezioni attive e passive, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni;
- d) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di 2 report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti per il Consorzio;

- e) gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione;
- f) rilascio di pareri, per iscritto, e consulenza in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto di lavori, beni, servizi e concessioni, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; tali pareri dovranno essere rilasciati all'ufficio richiedente, tramite posta elettronica, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
- g) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati di polizza relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio assicurativo del Consorzio;
- h) assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (numeri sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- i) gestione dei sinistri in franchigia;

Il Broker si impegna, inoltre, a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni attività richiesta dal Consorzio, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Consorzio stesso.

Articolo 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di anni 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, oppure, nel caso di avvio nelle more di sottoscrizione del contratto, dal verbale di avvio del servizio. Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare l'immediata esecuzione delle prestazioni previste nell'Art. 2.

Il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni, qualora riscontri il buon andamento del servizio e il corretto

adempimento delle obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario. Il Consorzio esercita tale facoltà comunicandola all'Aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario

Articolo 4 – CORRISPETTIVO

L'attività di Brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 209/2005 non comporta a carico del Consorzio alcun onere diretto, né presente, né futuro, ma viene remunerata esclusivamente dalle Compagnie di assicurazioni (come da consuetudini di mercato) applicando la provvigione percentuale offerta dal Broker in sede di gara sui premi assicurativi imponibili, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico.

Il Broker si impegna a non modificare le percentuali di provvigione sui premi di assicurazione, offerte in sede di gara, per tutta la durata del contratto e della sua possibile ripetizione. Per i contratti assicurativi già in corso il Broker subentra in tutte le obbligazioni contrattuali ivi previste e alle provvigioni nelle stesse stabilite.

Il Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti di cui al punto precedente.

In relazione alla natura del servizio, non sono rilevabili interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per cui i relativi oneri risultano pari a zero.

Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è di €
(...../.....).

Il compenso come individuato nei commi precedenti si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri e le spese che si rendono necessari per l'espletamento dell'incarico.

Nessun compenso potrà essere richiesto in caso di mancato buon esito delle gare o mancata stipula dei contratti di assicurazione.

Articolo 5 – PAGAMENTO DEI PREMI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il Consorzio provvede alla liquidazione dei premi assicurativi al Broker, il quale, in nome e per conto del Consorzio, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al Broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La Compagnia di Assicurazione provvederà a liquidare le provvigioni direttamente al Broker, nella misura indicata dallo stesso in sede di gara.

Qualsiasi ritardo del Broker nell'effettuazione dei pagamenti alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza non sarà imputabile al Committente, a tal fine il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per il Consorzio.

L'Aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010. In particolare, il pagamento relativo ai premi assicurativi sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate:

IBAN

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

..... .

L'Aggiudicatario si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il seguente codice CIG:

Articolo 6 – ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del Broker.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente verso terzi.

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Consorzio ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si dovesse verificare in corso di contratto.

Il Broker dichiara di essere dotato di adeguata organizzazione e si obbliga ad eseguire il presente contratto con personale e mezzi propri.

Il Broker assume a proprio carico la piena e completa responsabilità civile e penale per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione del contratto sia direttamente che indirettamente.

Il Broker si impegna, nei confronti del personale impiegato, ad osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro vigenti, anche a livello locale, nonché ad uniformarsi alla normativa in materia di assicurazioni e di tutela antinfortunistica e previdenziale, restando per tanto a suo completo carico gli oneri tutti e le sanzioni civili previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il Broker affidatario si impegna, inoltre, a svolgere l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto nell'esclusivo interesse del Consorzio e con riferimento alle necessità effettive dello stesso e ad agire in conformità ai principi ed alle regole di deontologia professionale.

Per quanto attiene specificamente alla corretta applicazione delle norme di sicurezza e salute nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, il Broker si impegna ad applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.

Il Broker dovrà essere provvisto di polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile verso terzi per negligenze o errori professionali stipulata secondo le modalità di cui agli artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, del D. Lgs. 209/2005, con massimali non inferiori a 3 milioni di euro per sinistro e per anno assicurativo, come previsto all'art. 11 del Capitolato di Gara. La ditta aggiudicataria ha consegnato copia della polizza e si impegna a comunicare successivamente e tempestivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

Il Broker si impegna ad assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Al fine di garantire la piena continuità del servizio, in caso di subentro di un nuovo Broker diverso da quello attuale, l'Aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale Broker per concordare il trasferimento dei sinistri e delle polizze anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Parimenti, l'Aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo Broker.

Articolo 7 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Fermo quanto ulteriormente previsto nel capitolato, il Broker è responsabile:

- a) del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dal Consorzio e della loro corretta gestione;
- b) di mancate e tempestive segnalazioni volte a far modificare le condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Consorzio competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio;
- c) della intempestiva gestione dei sinistri, tale da determinare la mancata copertura;
- d) dei danni che si verificano dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza posti in essere durante la vigenza dello stesso.

Infine, il Broker risponde direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione del presente contratto.

Il Consorzio ha diritto al risarcimento degli eventuali danni derivanti da negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005.

Articolo 8 – GARANZIE CONTRATTUALI

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la ditta ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante polizza

fidejussoria numero rilasciata in data dalla Compagnia di Assicurazioni
..... agenzia di , per l'importo di €

La garanzia rimarrà vincolata sino alla scadenza dell'intero periodo di durata del servizio e sarà escussa nel caso in cui risultino a carico del Broker inadempienze, penalità o comunque cause impeditive alla prosecuzione del servizio.

In tutti i casi di prelevamento dalla cauzione di somme dovute dal Broker, nel corso della durata dell'incarico, lo stesso è tenuto all'immediata ricostituzione fino alla concorrenza dell'importo originario.

Articolo 9 – SUB-AFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subaffidare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi.

Il subaffidamento o la cessione del servizio fanno sorgere in capo al Consorzio il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Articolo 10 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il Consorzio, previa assunzione di apposito provvedimento, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite dall'allegato Capitolato di Gara, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, fatta salva la disciplina prevista dal comma 13 dell'art. 1 della legge 135/2012 in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante.

Nei casi succitati il Consorzio si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sulla garanzia cauzionale costituita a tutela delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferma restando la facoltà di cui al precedente art. 9, il Consorzio ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui l'Aggiudicatario venga a conoscenza;
- g) mancato versamento dei premi di cui all'art. 5;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) cessione del contratto non autorizzata;
- j) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Aggiudicatario;
- k) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere

l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;

l) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario;

m) inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 16 in materia di codice di comportamento;

Il contratto è inoltre risolto di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis, Legge 136/2010.

Nel caso di risoluzione del contratto al Broker affidatario vengono addebitate tutte le spese sostenute dal Consorzio per consentire la regolare prosecuzione del servizio come indicato all'art. 2, fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

In tali casi il Consorzio corrisponderà all'Assicurazione l'ammontare dei premi assicurativi al netto della quota riservata al Broker, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo PEC, della comunicazione con la quale il Consorzio dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Articolo 12 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria del contratto tutte le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione appaltante.

Articolo 13 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti in dipendenza o conseguenza del presente contratto, ivi comprese le controversie attinenti all'esistenza, validità, efficacia del medesimo, verranno risolte di comune accordo fra le parti.

In mancanza di accordo è espressamente esclusa la composizione arbitrale delle vertenze, per cui ogni controversia sarà sottoposta al giudizio della magistratura ordinaria; il foro competente è esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede della stazione appaltante.

**Articolo 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE**

Il Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è

Articolo 15 – RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del bando di gara, del disciplinare e del Capitolato di Gara ed alle normative vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al decreto legislativo n. 209/2005.

Articolo 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i dati personali contenuti nel contratto saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, dalla stazione appaltante esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la materia oggetto del contratto e le forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione.

Articolo 17 – CODICE ETICO

Il Consorzio, in ottemperanza alla normativa ex D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, ha adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” e si è dotato di un Codice Etico di Comportamento, entrambi consultabili nel sito <http://www.lavenaria.it/it/corruzione>.

Il Codice Etico di Comportamento definisce l'insieme dei valori e dei principi che informano l'attività del Consorzio e stabilisce le regole di condotta per i rapporti con i nostri Collaboratori, con i nostri Clienti e Fornitori e più in generale con tutti i Partners che collaborano con il Consorzio stesso.

Tutti coloro che operano il Consorzio sono tenuti a conoscere e rispettare i principi ivi contenuti, astenendosi da qualsivoglia condotta illecita o, comunque, potenzialmente rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 ovvero in contrasto con le linee di comportamento sancite dal Codice Etico.

L'eventuale violazione dei principi sanciti dal Codice Etico di Comportamento nell'ambito delle attività svolte in attuazione di rapporti contrattuali con il Consorzio potrà comportare la risoluzione

di diritto del rapporto, ai sensi dell'art. 1456, c.c.; ovvero la facoltà di recesso, anche senza preavviso, dal rapporto stesso da parte del Consorzio medesimo. Nell'ambito dei singoli rapporti può essere convenuta anche l'applicabilità di ulteriori sanzioni. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni subiti.

Venaria Reale, lì

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore del Consorzio

L'Aggiudicatario